

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6035 del 20/11/2018
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 <i>ç</i> Ditta PEPEROSA S.N.C. DI AVANZINI ALEXA & C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI " BAR, DISTRIBUZIONE CARBURANTI E LAVAGGIO AUTOVETTURE" SVOLTA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC), S.P. 588 KM. 12+870.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6323 del 20/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno venti NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Ditta **PEPEROSA S.N.C. DI AVANZINI ALEXA & C.** AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI " BAR, DISTRIBUZIONE CARBURANTI E LAVAGGIO AUTOVETTURE" SVOLTA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC), S.P. 588 KM. 12+870.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (AR-PAE);

Vista l'istanza della Ditta **PEPEROSA S.N.C. DI AVANZINI ALEXA & C.**, avente sede legale in Comune di Villanova sull'Arda, S.P. 588 Km. 12+870, presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Villanova sull'Arda) e trasmessa dalla stessa Unione con nota del 08/06/2017, prot. n° 7151 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/6774), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di *"bar, distribuzione carburanti e lavaggio autovetture"* svolta nell'impianto sito in Comune di Villanova sull'Arda, S.P. 588 Km. 12+870;

Riscontrato che l'istanza è stata presentata per l'acquisizione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione a n° 3 scarichi di acque reflue (**S1** di acque reflue industriali, **S2** di acque di prima pioggia ed **S4** di acque reflue domestiche) aventi recapito nel corpo idrico superficiale;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con note del 19/09/2017, prot. n° 11696 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/11503), del 23/02/2018, prot. n° 2529 (acquisita agli atti il 26/02/2018 con prot. n° PGPC/2018/3001), del 24/09/2018, prot. n° 12737 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/14785), del 26/09/2018, prot. n° 12838 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/14943) e del 05/10/2018, prot. n° 13355 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/15434);

Verificato che:

- presso l'impianto in oggetto sono presenti n° 3 scarichi come di seguito classificati:
 - **scarico S1**: scarico di acque reflue industriali provenienti dall'attività di autolavaggio trattate con un sistema di depurazione costituito da una vasca di dissabbiatura, una vasca di disoleazione e da un impianto di bio-ossidazione;
 - **scarico S2**: scarico di acque di prima pioggia (provenienti dal dilavamento del piazzale adibito ad erogazione carburante) trattate mediante un sistema costituito una vasca dissabbiatrice e un disoleatore;
 - **scarico S4**: scarico di acque reflue domestiche (provenienti dal bar e dai servizi igienici della Ditta in oggetto e della Ditta KEROPETROL S.P.A.) trattate mediante un sistema costituito da fossa Imhoff, degrassatore e impianto di fitodepurazione dimensionato per 5 A.E.;
- gli scarichi S1, S2 ed S4 recapitano nel corpo idrico superficiale "fosso stradale tombinato" confluyente nel

canale consortile Castellazzo (canale di bonifica di scolo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;

- tutti e 3 gli scarichi sono dotati di un proprio pozzetto di campionamento fiscale posto a valle di ogni sistema di depurazione come indicato nella planimetria Tavola Unica del 09/2017;
- lo scarico S3 è costituito da acque pluviali e non necessita di autorizzazione;

Acquisiti:

- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso, in relazione agli scarichi **S1** ed **S2**, dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota del 05/04/2018, prot. n° CBP/4526 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/5603);
- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso, in relazione agli scarichi S1 ed S2, dalla Sezione Provinciale dell'ARPA, con nota 08/10/2018, prot. n° PGPC/2018/15835;
- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso, in relazione allo scarico **S4** di acque reflue domestiche, dal Comune di Villanova sull'Arda con nota 14/11/2018, prot. n° 4957 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/17697);

Preso atto che il Comune di Villanova sull'Arda interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 con nota pervenuta a questa Struttura in data 14/11/2018 con prot. n. 17697 ha comunicato: *"...omissis...non si ritiene necessaria l'acquisizione di autorizzazioni/comunicazioni/nulla osta..."*

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **PEPEROSA S.N.C. DI AVANZINI ALEXA & C.** per l'attività *"bar, distribuzione carburanti e lavaggio autovetture"* svolta nell'impianto sito in Comune di Villanova sull'Arda, S.P. 588 Km. 12+870;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn.

96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 dell'08/06/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **PEPEROSA S.N.C. DI AVANZINI ALEXA & C.** (C. FISC. 01700890336) per l'attività di "bar, distribuzione carburanti e lavaggio autovetture" svolta nell'impianto sito in Comune di Villanova sull'Arda, S.P. 588 Km. 12+870 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo abilitativo:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 3 scarichi (**S1** di acque reflue industriali, **S2** di acque di prima pioggia ed **S4** di acque reflue domestiche) aventi recapito nel corpo idrico superficiale "fosso stradale tombinato" confluyente nel canale consortile Castellazzo;
2. **di stabilire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali**, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (posto immediatamente a valle del sistema di depurazione) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
3. **di impartire, per gli scarichi S1 (di acque reflue industriali) ed S2 (di acque di prima pioggia)**, aventi recapito nel corpo idrico superficiale "fosso stradale tombinato" confluyente nel canale consortile Castellazzo, le seguenti prescrizioni:
 - a) lo scarico **S2** di acque di prima pioggia dovrà rispettare nel pozzetto di campionamento fiscale (posto immediatamente a valle del disoleatore) i limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:
 - Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l;
 - COD: ≤ 160 mg/l;
 - Idrocarburi totali: ≤ 5 mg/l;
 - b) i pozzetti di campionamento fiscale dovranno essere sempre accessibili ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue;
 - c) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e degli impianti di trattamento; in particolare dovranno essere asportati i fanghi e gli oli dagli stessi ogni qualvolta si renda necessario al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di trattamento dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
 - d) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - e) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'A.U.S.L. e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - f) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
4. **di impartire, per lo scarico S4 di acque reflue domestiche** avente recapito nel corpo idrico superficiale "fosso stradale tombinato" confluyente nel canale consortile Castellazzo, le seguenti prescrizioni:
 - a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti sono stati dimensionati;
 - b) il pozzetto a valle dell'impianto di fitodepurazione dovrà essere in ogni momento accessibile per i controlli da parte dell'autorità competente;
 - c) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del

sistema di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff e dei grassi dal degrassatore, nonché provvedere alla manutenzione della vegetazione e verificare costantemente la pendenza del terreno al fine di migliorare la dispersione delle acque meteoriche per scorrimento verso il terreno circostante. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

- d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nelle medesime condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- e) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Villanova sull'Arda e all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti

5. di fare salvo:

- che i fanghi, gli oli, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza nel proprio parere del 05/04/2018, prot. n° CBP/4526 e trasmesso anche alla Ditta in argomento;

6. di dare atto che:

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po.

firmata digitalmente
dalla Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.